

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2011

recante modifica delle decisioni 2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2003/200/CE, 2005/341/CE e 2005/343/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione a taluni prodotti del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea

[notificata con il numero C(2011) 523]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/81/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/741/CE della Commissione, del 4 settembre 2002, che stabilisce i criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica e modifica la decisione 1999/554/CE ⁽²⁾, scade il 31 dicembre 2010.
- (2) La decisione 2002/747/CE della Commissione, del 9 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lampade elettriche e modifica la decisione 1999/568/CE ⁽³⁾, scade il 31 dicembre 2010.
- (3) La decisione 2003/31/CE della Commissione, del 29 novembre 2002, che stabilisce criteri ecologici riesaminati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie e modifica la decisione 1999/427/CE ⁽⁴⁾, scade il 31 dicembre 2010.
- (4) La decisione 2003/200/CE della Commissione, del 14 febbraio 2003, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato e modifica la decisione 1999/476/CE ⁽⁵⁾, scade il 31 dicembre 2010.
- (5) La decisione 2005/341/CE della Commissione, dell'11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i con-

nessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai «personal computer» ⁽⁶⁾, scade il 31 dicembre 2010.

- (6) La decisione 2005/343/CE della Commissione, dell'11 aprile 2005, che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili ⁽⁷⁾, scade il 31 dicembre 2010.
- (7) In conformità del regolamento (CE) n. 66/2010 è stato effettuato, a tempo debito, il riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti dalle decisioni di cui trattasi.
- (8) Poiché il processo di riesame di dette decisioni si trova in fasi diverse, è opportuno prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei connessi requisiti di valutazione e di verifica previsti dalle decisioni. Il periodo di applicabilità delle decisioni 2003/31/CE e 2003/200/CE va prorogato fino al 30 aprile 2011. Il periodo di applicabilità delle decisioni 2002/741/CE, 2005/341/CE e 2005/343/CE va prorogato fino al 30 giugno 2011. Il periodo di applicabilità della decisione 2002/747/CE va prorogato fino al 31 agosto 2011.
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/31/CE, 2003/200/CE, 2005/341/CE e 2005/343/CE.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5 della decisione 2002/741/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti «carta per copia e carta grafica» e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 30 giugno 2011.»

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 237 del 5.9.2002, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU L 9 del 15.1.2003, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 76 del 22.3.2003, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU L 115 del 4.5.2005, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 115 del 4.5.2005, pag. 35.

Articolo 2

L'articolo 5 della decisione 2002/747/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “lampade elettriche” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 agosto 2011.»

Articolo 3

L'articolo 5 della decisione 2003/31/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 30 aprile 2011.»

Articolo 4

L'articolo 5 della decisione 2003/200/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “detersivi per bucato” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 30 aprile 2011.»

Articolo 5

L'articolo 3 della decisione 2005/341/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “personal computer” nonché i connessi criteri di valutazione e verifica si applicano fino al 30 giugno 2011.»

Articolo 6

L'articolo 3 della decisione 2005/343/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “computer portatili”, nonché i connessi criteri di valutazione e verifica si applicano fino al 30 giugno 2011.»

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2011.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione
